

I redditi derivanti da collaborazioni in Associazioni Sportive Dilettantistiche e la compilazione del quadro RL di Unico PF.

Data Articolo: 18 Aprile 2011

Autore Articolo: Rita Martin

Ai sensi dell'art.67, c.1 lett. m) del TUIR, sono considerati "redditi diversi" le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, nonché i compensi di co.co.co. di carattere amministrativo di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le tipologie di reddito sopra elencate fruiscono di particolari agevolazioni fino alla concorrenza dell'importo di Euro 28.158,28.

In particolare:

- usufruiscono di una soglia di esenzione dall'imposta per Euro 7.500 e pertanto, fino a tale importo, i redditi percepiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- per la parte eccedente e fino al raggiungimento di Euro 28.158,28 (cioè sull'importo di Euro 20.658,28) viene operata una **ritenuta alla fonte a titolo di imposta** pari al 23%;
- per la parte che supera la soglia di Euro 28.158,23 viene operata **una ritenuta a titolo di acconto**, sempre del 23%.

Si ricorda che gli importi che eccedono la soglia di Euro 7.500 sono, altresì, soggetti ad addizionale regionale. Al contrario, non è applicata alcuna addizionale comunale, anche se il Comune di residenza del percettore delle somme ne ha prevista l'applicazione.

Il soggetto percipiente, inoltre, per poter applicare l'esenzione relativa all'importo di Euro 7.500 dovrà rilasciare all'ente apposita dichiarazione nella quale dovrà dichiarare se lo stesso ha o meno superato il predetto limite annuo.

Ai fini della determinazione degli scaglioni di reddito per la tassazione dei redditi soggetti a tassazione ordinaria si dovrà tener conto dell'importo tassato con ritenuta a titolo d'imposta e, pertanto, per l'indicazione delle somme percepite si rende necessaria la compilazione del quadro RL del modello UnicoPF.

È importante sottolineare che il periodo d'imposta cui il percettore delle somme deve far riferimento coincide

con l'anno solare e non con il periodo d'imposta dell'ente.

Esempio

Il contribuente Carlo Rossi percepisce nell'anno i seguenti compensi dall' Associazione sportiva dilettantistica con la quale collabora, con esercizio 1/7 – 30/6 e che i:

- 18.500 Euro il 18 agosto 2010

- 7.500 Euro il 15 aprile 2011

Per l'ente, l'onere è pari ad Euro 26.000 imputabili tutti nell'esercizio sociale

Per il contribuente i compensi rientrano in due distinti periodi d'imposta, 2010 e 2011

Per l'importo di Euro 18.500 il contribuente compilerà la sezione II-B del quadro RL, indicando al rigo RL21 l'importo totale percepito nel periodo d'imposta (18.500) e nel rigo RL22 col.1 l'importo pari alla differenza tra il reddito percepito e 7.500 (11.000).

Essendo tale risultanza minore del limite massimo pari ad Euro 28.158,28, nella col.2 dello stesso rigo non andrà indicato alcun importo; nel rigo RL23 col.1 dovrà essere indicato l'importo relativo alla ritenuta a titolo d'imposta versata dall'Associazione pari al 23% di Euro 11.000 (2.530) e al rigo RL24 col.1 l'importo relativo all'addizione regionale versata dall'Associazione pari all'aliquota percentuale relativa alla Regione di residenza del contribuente, calcolata sempre su Euro 11.000.

Nell'anno successivo, se il contribuente non avrà percepito altri redditi oltre ai 7.500 Euro, sarà esonerato dall'indicazione in dichiarazione di tale importo, in quanto rientrante nella soglia di esenzione.

È doveroso ricordare, infine, che il soggetto che percepisce nel corso dell'anno compensi da Società od Associazioni sportive dilettantistiche per un importo non superiore a Euro 28.158,28 può essere considerato fiscalmente a carico in quanto tale importo è considerato reddito esente fino a Euro 7.500,00 e reddito assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, per la parte eccedente pari ad Euro 20.658,28.

Rita Martin – Centro Studi CGN